



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## I REPARTO

- Ufficio Ordinamento -

N. 218000/310 di prot.

Roma, 6 luglio 2005

**OGGETTO:** D. Lgs. n. 67/2001. Direttiva generale sull'impiego e sulle posizioni di comando del personale non direttivo e non dirigente.

ALL'ISPettorato PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
ALL'ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA	<u>BERGAMO</u>
ALLA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A (LIDO DI OSTIA)</u>
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA	<u>L'AQUILA</u>
ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA	<u>B A R I (PALESE)</u>
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AL COMANDO TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AL COMANDO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	<u>POMEZIA (PRATICA DI MARE)</u>
AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A (CASTELPORZIANO)</u>
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA	<u>ORVIETO</u>
AL CENTRO LOGISTICO GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>

### 1. PREMESSA

Come noto, il Decreto Legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001, concernente "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di

nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza” ha introdotto rilevanti innovazioni inerenti, tra l’altro, alla:

- individuazione dei due distinti ruoli “ispettori” e “sovrintendenti”, senza un comune inquadramento nella preesistente categoria “sottufficiali”;
- introduzione della qualifica di **maresciallo aiutante luogotenente**, con rango preminente sui parigrado, cui sono demandati incarichi di massima responsabilità e più elevato impegno operativo nell’ambito di quelli definiti per il ruolo “ispettori”.

In ragione del rinnovato quadro giuridico delineato dal citato provvedimento normativo, con determinazione n. 129800/310 in data 11 aprile 2002, si è proceduto all’aggiornamento ed alla rielaborazione delle previgenti direttive in materia di impiego di tale personale.

L’esperienza sinora maturata, nonché l’avvertita esigenza di valorizzare adeguatamente il ruolo “ispettori”, con particolare riferimento ai luogotenenti ed ai marescialli aiutanti, rende ora necessario emanare ulteriori disposizioni che sostituiscono e perfezionano le direttive sinora vigenti.

A tal fine, muovendo dalle rinnovate mansioni demandate al ruolo ispettori dal citato D. Lgs. n. 67/2001 e tenendo conto di tutti gli altri rilevanti fattori che riverberano effetti in materia (quali, ad esempio, la consistenza organica fissata per legge, gli attuali assetti organizzativi dei Reparti, le aree che prevedono vincoli di impiego o il possesso di particolari specializzazioni), con la presente circolare vengono delineati i **nuovi profili di impiego** di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari sviluppati definendo le *funzioni generali* in tutti i settori dell’Organizzazione e gli *incarichi di comando* riconducibili, in particolare, agli ispettori, secondo una progressione dei livelli di responsabilità.

Al riguardo, è opportuno precisare che l’applicazione della direttiva non deve far venir meno la necessaria *flessibilità* dell’impiego, che costituisce un valore ed un punto di forza dell’Organizzazione e che deve essere assicurata, in particolare, nelle condizioni di emergenza operativa.

## 2. DIRETTIVE GENERALI DI IMPIEGO DEL RUOLO ISPETTORI

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 34 del D. Lgs. n. 199/1995, così come modificato dall'art. 5 – commi 3, 4 e 5 – del D. Lgs. n. 67/2001, agli ispettori sono attribuite le funzioni di seguito descritte, raggruppate per tipologie omogenee.

### a. Funzioni generali

Assolvono mansioni che comportano rilevante impegno operativo, elevata preparazione professionale e significative responsabilità, con i margini d'iniziativa e di discrezionalità propri delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria e di agente di pubblica sicurezza. In particolare:

- (1) espletano, in via prioritaria, le attività operative previste dalle missioni istituzionali, con particolare riguardo alle attività di prevenzione e repressione delle violazioni economiche e finanziarie e tenuto conto delle esigenze di apporto professionale qualificato;
- (2) partecipano, inoltre, all'espletamento di servizi connessi al controllo del territorio<sup>1</sup> ed al dispositivo di contrasto ai traffici illeciti;
- (3) sono impiegati in attività logistiche ed amministrative nell'ambito di strutture di staff;
- (4) collaborano con i diretti superiori, che sostituiscono in caso di impedimento o assenza;
- (5) svolgono attività di studio e di pianificazione, nonché assicurano, in ragione della propria professionalità, qualificati contributi di pensiero ai fini della formazione dei processi decisionali e delle attività di coordinamento e controllo;
- (6) svolgono, di norma, nell'ambito delle attività addestrative, compiti di insegnamento e di formazione, in ragione della professionalità posseduta;
- (7) assumono la responsabilità delle pattuglie impiegate per l'assolvimento dei servizi d'istituto;
- (8) nell'ambito del comparto aereo e navale, sono inoltre impiegati in ragione delle qualifiche tecniche e delle specializzazioni possedute;

---

<sup>1</sup> Ad es. Servizio di Pubblica utilità "117", scorte generi di monopoli, codice della strada ecc.

(9) possono essere chiamati, infine, a svolgere, in presenza di particolari necessità, servizi generali di caserma, quando siano richiesti adeguati livelli di responsabilità, in ragione della complessità del contesto infrastrutturale o delle condizioni socio-ambientali e di sicurezza.

L'impiego nelle suddette aree di attività è determinato in relazione alle esigenze ed alle professionalità possedute dai singoli militari.

#### b. Funzioni di comando

Esercitano funzioni di comando di reparto e/o di articolazione interna, secondo crescenti livelli di responsabilità correlati al grado e/o alla qualifica rivestita.

In particolare:

(1) i **marescialli capi**, i **marescialli ordinari** ed i **marescialli**, nell'ambito delle generali prerogative riconosciute al ruolo di appartenenza, assumono il **comando** di:

- **Nuclei Mobili** e **Squadre** nell'ambito di Gruppi, di Compagnie o di Tenenze;
- **articolazioni interne** di *staff*<sup>2</sup>, di reparti di livello ordinativo fino a rango di ufficiale superiore;
- **articolazioni** di carattere **tecnico-logistico**<sup>3</sup> e **tecnico-specialistico**<sup>4</sup>;
- **Squadre** nell'ambito di Compagnie di addestramento di formazione e di specializzazione;
- **unità navali** ed **aeree**, in ragione delle specializzazioni e delle qualifiche tecniche possedute. In materia, si rinvia a specifiche disposizioni del Comando Generale;

(2) i **marescialli aiutanti** sono destinati, nell'ambito del ruolo di appartenenza, ad incarichi implicanti maggiori livelli di responsabilità e di più elevato impegno.

In tal senso, fermi restando gli incarichi attribuiti a ufficiale:

(a) **assumono il comando** di:

- **Brigate**;
- **Sezioni Operative** di Gruppo e di Compagnia;

<sup>2</sup> ad es. Sezioni e Squadre Comando, Sezioni Amministrazione, Operazioni, Addestramento, ecc.;

<sup>3</sup> ad es. AutodraPELLI, Nuclei Riparazione, Infermerie, Armerie, ecc.;

<sup>4</sup> ad es. Squadra di Sezione Aerea del Centro di Aviazione, ecc.;

- **Stazioni SAGF;**
- **articolazioni interne** di *staff*<sup>5</sup> di Comandi e Reparti di livello dirigenziale che richiedono adeguati livelli di responsabilità;
- articolazioni **addestrative** e di **reparti speciali**<sup>6</sup> che rivestono carattere di unicità, ovvero richiedono, per le connesse implicazioni, adeguati livelli di responsabilità;

(b) oltre al comando di unità aeree e navali in ragione delle specializzazioni e delle qualifiche tecniche possedute, sono, inoltre, preposti a:

- nell'ambito del **comparto aereo**:
  - direzione di articolazioni tecniche che richiedono abilità, perizia e approfondite conoscenze nello specifico settore;
- nell'ambito della **componente navale**:
  - comando di Squadriglie Navali;
  - direzione di macchina delle unità e mezzi navali maggiori;
  - direzione di articolazioni di supporto tecnico;

(3) i **marescialli aiutanti "luogotenenti"**, quali figure apicali tra gli ispettori, sono destinati all'assolvimento degli incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo del ruolo.

I relativi profili di impiego comportano, conseguentemente, la titolarità di incarichi di più qualificato rango che, come tali, presuppongono ancora più spiccate funzioni di "propulsione", "indirizzo" e "coordinamento".

Essi, pertanto, fermi restando gli incarichi attribuiti a ufficiale:

(a) assumono il comando di:

- **Tenenze;**
- **Sezioni e Sezioni Mobili** di Nucleo Provinciale pt;
- **Drappelli** di Nucleo Speciale, di Nucleo Regionale pt e di Nucleo Provinciale pt;

---

<sup>5</sup> ad es. Sezione Addestramento di Ufficio Personale ed AA. GG. di Comando Regionale, Sezione di Ufficio Logistico di Reparto T.L.A., ecc.;

<sup>6</sup> ad es. Schedario di Reparto Speciale, ove esistente;

- **Sezioni Operative** di Gruppo e di Compagnia per le quali siano richiesti più elevati livelli di responsabilità;
  - articolazioni di **reparti speciali**<sup>7</sup> e dell'**area addestrativa**<sup>8</sup> che, rivestendo carattere di unicità o essendo preposte ad attività di raccordo e/o di supporto a livello nazionale, richiedono, per le connesse implicazioni, elevati livelli di responsabilità ed apporto professionale;
  - **Sale Operative** e **Sezioni "I"** di Comando Provinciale, ovvero di articolazioni aventi medesime caratteristiche, ma differente denominazione (es. Sala Controllo Operativo di Gruppo Aeronavale);
  - **articolazioni interne** di staff di Comandi e Reparti di livello dirigenziale cui sono affidati compiti di significativa rilevanza e delicatezza a supporto delle funzioni esercitate dai rispettivi Comandanti;
  - **Reparti Comando** e **Reparti Servizi**, preposti alle attività di funzionamento di complessi infrastrutturali;
- (b) oltre al comando di unità aeree e navali in ragione delle specializzazioni e delle qualifiche tecniche possedute, sono, inoltre, preposti:
- nell'ambito del **comparto aereo**, al:
    - comando di sezioni, nuclei e/o squadre di Centro di Aviazione;
    - comando di nuclei/squadre operative e nuclei/squadre efficienza di sezioni aeree/sezioni aeree di manovra;
  - nell'ambito della **componente navale**, al:
    - comando di Sezioni Operative Navali;
    - direzione di macchina delle unità e mezzi navali maggiori;
    - direzione di articolazioni di supporto tecnico.

Possono essere, inoltre, destinati ad incarichi di 1° sottordine delle unità navali del tipo "guardacoste" rette da ufficiale, nonché di 2° sottordine del tipo "pattugliatore" ed alla direzione di macchine, prioritariamente delle unità navali di Nave Scuola, Pattugliatore e Guardacoste;

---

<sup>7</sup> ad es. Sezione Gestione Dati dello S.C.I.C.O.

<sup>8</sup> ad es. Sezione SAGF e Plotoni di Compagnia Corsi di Specializzazione della Scuola Alpina, Sezione Cinoagonistica del CASP, ecc.

- (c) assumono, inoltre, la direzione di componenti tecniche e di specializzazione che necessitano di specifica abilità, capacità e perizia<sup>9</sup>;
- (d) presso reparti retti da ufficiale inferiore o struttura equiparata e presso articolazioni interne dello stesso rango, laddove la realtà organizzativa ed operativa di riferimento non faccia ritenere ai superiori livelli gerarchici di disporre diversamente, svolgono funzioni “**vicarie**” degli ufficiali diretti superiori.

Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche disposizioni di settore per peculiari ambiti tecnici e/o operativi.

### c. Disposizioni particolari

- (1) Se Comandanti di Reparto o di Sezione Operativa, ovvero di articolazione interna di Nucleo pt, gli ispettori assumono le funzioni e la responsabilità di “direttore della verifica”, quando non siano anche capi pattuglia.

Tali disposizioni non si applicano alle **verifiche generali e parziali** nei confronti dei **soggetti di rilevanti dimensioni**. Per quest’ultima tipologia ispettiva gli ispettori possono, ove necessario, essere impiegati in sostituzione dell’ufficiale cui, di norma, compete l’assolvimento dell’incarico di “capo pattuglia”, con preferenza per luogotenenti e marescialli aiutanti.

- (2) La titolarità delle funzioni di comando deve essere normalmente ricondotta nella responsabilità dell’ispettore più elevato in grado inquadrato nella struttura.

Al riguardo, si richiamano le previsioni:

- del Regolamento di Disciplina Militare, di cui al D.P.R. n. 545/1986;
- della Legge n. 599/1954, concernente “Reclutamento, Stato e Avanzamento dei sottufficiali delle Forze Armate”, ai fini dell’anzianità di grado *assoluta* o *relativa*;
- della circolare n. 249996/1230/2 in data 14 agosto 2001 che, in attuazione del D. Lgs. n. 67/2001, conferisce prevalenza gerarchica al maresciallo aiutante luogotenente rispetto al parigrado privo di qualifica.

---

<sup>9</sup> ad es. capi laboratori, capi laboratori radio regionali, ecc.

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale del contingente mare, conseguendone che il comando dei reparti navali sarà attribuito in relazione alla **priorità del grado** rivestito, prescindendo dalla specializzazione posseduta.

Rimangono ferme le disposizioni di legge e regolamentari concernenti le unità navali e le specifiche disposizioni in materia emanate a cura della competente articolazione del Comando Generale.

- (3) Nel caso in cui ad un reparto territoriale di minore livello (tenenza o brigata) siano assegnati ispettori appartenenti al “contingente mare”, ovvero con incarichi specifici diversi dal servizio prevalentemente demandato al reparto stesso (es. conduttore unità cinofila antidroga), qualora tali militari siano superiori in grado o più anziani del comandante di reparto, saranno considerati “a disposizione” del comandante del primo reparto sovraordinato retto da ufficiale.

### 3. DIRETTIVE GENERALI DI IMPIEGO DEL RUOLO SOVRINTENDENTI

In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 18 del D. Lgs. n. 199/1995, i sovrintendenti svolgono mansioni esecutive richiedenti un’adeguata preparazione professionale, con i margini d’iniziativa e discrezionalità propri delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria e di agente di pubblica sicurezza.

Essi, in concreto, nell’ambito:

- a. dei servizi di **“supporto tecnico-logistico”**<sup>10</sup>, nonché dei servizi **“generali di caserma”**<sup>11</sup>, possono svolgere funzioni di “coordinamento”, per assicurarne la regolare esecuzione.

In tal senso, sono impiegati quali “capoposto”, “responsabili della vigilanza”, “capo squadra minuto mantenimento”, “capo autodrappello”, ecc. ed in ogni altra attività di **“funzionamento”**, comprese le mansioni di “ufficio” che si sostanziano in interventi di “supporto”, di “assistenza” e di “collaborazione”;

- b. dei servizi fissi a **“carattere stanziale”**, possono assumere, parimenti, la responsabilità della regolare esecuzione delle attività cui, di norma, sono preposti<sup>12</sup>;

<sup>10</sup> ad es. Nuclei Riparazioni, Squadre Minuto Mantenimento, Mag. BB. MM. Caserm., Infermerie, Autodrappelli, ecc.;

<sup>11</sup> ad es. vigilanza, centralino, cucine e mense ecc.;

<sup>12</sup> ad es. capiposto, responsabili vigilanza operativa di carattere stanziale presso porti, aeroporti, valichi, raffinerie, ecc.



- c. delle attività operative previste dalle missioni istituzionali, con particolare riguardo alle attività di prevenzione e di repressione delle violazioni economico-finanziarie, sono destinati all'esecuzione dei servizi di minore rilievo<sup>13</sup>, nonché all'espletamento delle attività di controllo del territorio<sup>14</sup> e di prevenzione dei traffici illeciti;
- d. del comparto aereo e navale, sono inoltre impiegati in ragione delle specializzazioni e delle qualifiche tecniche possedute.

In relazione alle prerogative ad esso riconosciute, il personale del ruolo “sovrintendenti” può esercitare incarichi di comando su uno o più militari, in linea con le previsioni del vigente Regolamento di Disciplina Militare e collaborare con i propri diretti superiori gerarchici, con possibilità di sostituzione nei casi previsti.

Il brigadiere capo, quale figura apicale del ruolo di appartenenza, può ricoprire, ove previsto, posizioni di responsabilità di strutture di minore rilevanza ordinativa a carattere “operativo”<sup>15</sup>, “addestrativo”, di “formazione” e/o di “specializzazione” e di “supporto tecnico-logistico”, nonché di comando di vedette costiere minori ed inoltre, in temporanea sostituzione, incarichi di direttore delle macchine sulle unità navali ove detto incarico sia organicamente previsto a favore di ispettori di pari specializzazione dalle tabelle di equipaggiamento emanate dalla competente articolazione del Comando Generale.

#### **4. DIRETTIVE GENERALI DI IMPIEGO DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI**

Gli appuntati e finanzieri sono impiegati in mansioni esecutive del servizio, con i margini di iniziativa e di discrezionalità propri delle qualifiche possedute (agente di polizia giudiziaria, di polizia tributaria e di pubblica sicurezza), nonché in attività addestrative nei limiti delle specifiche capacità professionali (art. 4 D. Lgs. n. 199/1995 come modificato dall'art. 2 – 1° comma – del D. Lgs. n. 67/2001).

Essi, in concreto, nell'ambito:

- a. dei servizi di “**supporto tecnico-logistico**” e “**generali di caserma**”, espletano attività che richiedono contributi meramente esecutivi<sup>16</sup>, ovvero ogni altra attività di

<sup>13</sup> ad es. verifiche generali e parziali di minore complessità;

<sup>14</sup> ad es. servizio di pubblica utilità 117”, scorte generi di monopoli, codice della strada, ecc.;

<sup>15</sup> ad es. Squadre di Tenenza e di Sezione Operativa di Compagnie e di Nuclei Operativi di Gruppo e strutture similari;

<sup>16</sup> ad es. servizi di piantone, casermiere, centralinista, autiere, ecc.

- “**funzionamento**”, ivi comprese le mansioni d’ufficio, che implichi interventi di “supporto”, di “assistenza” e di “collaborazione” correlati alle proprie “funzioni”;
- b. dei servizi fissi a “**carattere stanziale**”, sono impiegati in compiti di vigilanza operativa stanziale presso porti, aeroporti, valichi, opifici, raffinerie e similari;
- c. delle attività operative previste dalle missioni istituzionali, con particolare riguardo alle attività di prevenzione e di repressione delle violazioni economico-finanziarie, sono impiegati nell’esecuzione dei servizi di minore rilievo, compatibilmente con le proprie qualifiche, nonché nell’espletamento delle attività di controllo del territorio<sup>17</sup> e ad ogni altra funzione esecutiva di supporto individuata dal Comandante di reparto o di articolazione a carattere operativo a ciascun livello;
- d. del comparto aereo e navale, sono inoltre impiegati in ragione delle specializzazioni e delle qualifiche tecniche possedute.

Per ciò che attiene, più in particolare, il comparto navale, con specifico riferimento al personale specializzato “**nocchiere ACM**”, possono assumere la condotta delle vedette acque interne (V.A.I.) e di B.S.O., fino a 100 HP, laddove siano indisponibili unità del ruolo sovrintendenti.

Nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute, il personale del ruolo appuntati e finanziari può esercitare incarichi di comando su uno o più militari dello stesso ruolo, in armonia con le disposizioni del vigente Regolamento di Disciplina Militare, di cui al D.P.R. n. 545/1986, ricoprendo posizioni di responsabilità, quali, ad esempio, “capoposto”, “capo pattuglia”, ecc..

Infine, il personale che riveste il grado di appuntato scelto può sostituire, in via interinale, il proprio superiore gerarchico, ai sensi dell’art. 12 del citato Regolamento di Disciplina Militare, laddove ciò sia ritenuto opportuno dalla locale gerarchia, in ragione delle realtà organizzative ed operative di riferimento.

## 5. MODALITA’ ATTUATIVE

- a. Le presenti direttive sono immediatamente applicabili.

I **Comandanti** ai vari livelli possono, pertanto, procedere da subito all’attribuzione in concreto degli incarichi.

<sup>17</sup> ad es. servizi di pubblica utilità “117”, scorte ai generi di monopoli, codice della strada, contrasto ai traffici illeciti.

A tali fini:

(1) va fatta salva l'esigenza di garantire adeguati margini di flessibilità nell'impiego.

Pertanto, si potrà affidare, ad esempio, ad un luogotenente la responsabilità di una Brigata o di una articolazione di *staff* astrattamente prevista per il grado di maresciallo aiutante;

(2) è opportuno precisare che ai luogotenenti potranno essere assegnati oltre agli incarichi "tipici" del ruolo, anche quelli che ad oggi:

(a) sono previsti per ufficiali inferiori e non sono coperti in effettivo. In questi casi, essi assumeranno la titolarità delle funzioni di comando con la formula della "sede vacante";

(b) sono attribuiti ad ufficiali inferiori congiuntamente ad altro incarico.

Queste ultime disposizioni non si applicano per il comando di:

- Compagnie (anche di formazione), Corsi di Accademia, Stazioni Navali e Sezioni Aeree;
- articolazioni a livello ordinativo di **Ufficio** o struttura equiparata;
- **Sezioni Matricola di Ente**, le cui responsabilità amministrative sono ricondotte specificamente in capo all'ufficiale di matricola (*art. 26 del Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.P.R. n. 189/1986*);
- **Segreterie di Sicurezza**, per le quali le vigenti disposizioni (Pubblicazione G. di F. 1/R - ed. 1986 e PCM-ANS 1/R - ed. 1987) prevedono espressamente la presenza di un ufficiale superiore, quale *ufficiale di controllo*;
- **Plotoni** di Compagnia/**Sezioni** di addestramento di formazione, nei quali sia presente un ufficiale di complemento;
- **articolazioni** tecniche attribuite alla responsabilità di ufficiali di altra Forza Armata o di personale civile dell'Amministrazione Finanziaria.

b. Per ulteriore orientamento, si precisa che una volta riprodotte le piante organiche dei reparti, si potranno riscontrare due distinte situazioni:

- (1) in taluni casi, sarà prevista la formale rilevazione ordinativa delle posizioni di comando (reparti e articolazioni interne), mediante l'attribuzione di apposita unità organica di ispettore quale "**Comandante**" o "**Capo**", nonché, eventualmente, con l'esplicita previsione in "nota" del comando a livello di luogotenente (lgt.), così evidenziando l'esigenza di disporre, in tali incarichi, di particolari livelli di responsabilità.

In presenza di tale ultima indicazione (che si realizzerà per gli incarichi di comando "tipo" individuati per i luogotenenti), l'eventuale attribuzione del comando nei confronti di ispettori fino a maresciallo aiutante si realizzerà con la formula "**in sede vacante**".

Laddove, invece, non risulti specificamente individuata la posizione di comando a livello di luogotenente, gli incarichi di "Comandante" o "Capo" potranno essere affidati a **pieno titolo** a personale di ogni grado del ruolo ispettori, tenuto conto delle previsioni di impiego definite sub 2. e delle situazioni localmente apprezzabili;

- (2) in altri casi, non sarà prevista, invece, un'apposita unità organica cui ricondurre specificamente le responsabilità di comando della struttura.

In tale ipotesi, il Comandante di reparto avrà la facoltà di valutare, in ragione delle situazioni localmente apprezzabili e delle esigenze operative, l'opportunità di attribuire, nell'ambito delle dotazioni di ciascuna articolazione interessata, le funzioni di comando ad un ispettore, ovvero di ricondurre tali responsabilità con formula congiunta ad altro incarico, anche di livello superiore.

## 6. CONCLUSIONI

a. Le presenti disposizioni abrogano quelle impartite con circolari:

- (1) n. 129800/310 in data 11 aprile 2002 dell'Ufficio Ordinamento;
- (2) n. 154600/522 in data 1° dicembre 1965 e n. 103187/521 in data 13 maggio 1983 del Servizio Navale;

(3) n. 171701/P in data 28 agosto 1981 del Servizio Aereo.

b. I rinnovati profili funzionali:

- (1) realizzano complessivamente le condizioni di adeguato riconoscimento delle professionalità del personale non direttivo e non dirigente, in linea con le mansioni fissate dal D. Lgs. n. 67/2001;
- (2) sono finalizzati alla valorizzazione delle posizioni apicali di ciascun ruolo ed attribuiscono ai marescialli aiutanti ed ai luogotenenti, in particolare, quelle funzioni di guida, di esempio e di impulso per il personale dipendente, nonché di esaltazione dei valori etici e professionali che devono imprescindibilmente caratterizzare l'attività di comando ad ogni livello.

7. Il presente provvedimento verrà inserito nel "foglio d'ordini ordinario".

**F.TO IL COMANDANTE GENERALE**  
**(Gen.C.A. Roberto Speciale)**